

PROTOCOLLO DI INTESA FRA IL COMUNE DI LAVIS, LA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA ED IL COMUNE DI GIOVO PER LA FRUIZIONE DI DUE POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI LAVIS.

TRA

Il Comune di Lavis, con sede a Lavis, via Matteotti n. 45, Codice Fiscale e P.I. 00179650221, nella persona del Sindaco Andrea Brugnara domiciliato, per la carica, presso la sede municipale in Lavis, Via Matteotti 45, in qualità di Rappresentante legale del Comune di Lavis

E

– La Comunità della Valle di Cembra, Piazza San Rocco, 9 Cembra Cf 02163200229 e p.iva 96084540226 nella persona del Presidente Santuari Simone domiciliato per la carica presso la sede della Comunità, Piazza San Rocco 9, Cembra;

– Il Comune di Giovo, con sede in Giovo, via S. Antonio, 4 Fraz. Verla., Codice Fiscale 80007710223 e P.I. 00915040224, nella persona del Sindaco Stonfer Vittorio domiciliato, per la carica, presso la sede municipale in Giovo, via S. Antonio 4, in qualità di Rappresentante legale del Comune di Giovo;

PREMESSO CHE

Il servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento ha fatto richiesta di inserimento presso il nido d'infanzia di Lavis di due bambini residenti nel Comune di Giovo;

L'istanza è giustificata dalla presenza sul territorio comunale di Lavis di una rete di familiari che possono supportare i genitori affidatari nella gestione dei piccoli e dalla relazione redatta dall'assistente sociale e dimessa agli atti

d'ufficio.

La Giunta comunale con comunicazione numero 359 di data 01/06/2023 ha dato il proprio benestare.

DATO ATTO CHE

Il Comune di Giovo ha trasferito l'esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi educativi per la prima infanzia alla Comunità della Valle di Cembra, la rendicontazione della spesa sostenuta dal Comune di Lavis e la richiesta di rimborso dovranno essere inoltrate alla Comunità della Valle di Cembra;

RICHIAMATE:

- la L.P. 12 marzo 2002 n. 4 "Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia" che riconosce a tutti i bambini e alle bambine il diritto a frequentare il nido d'infanzia e a tale finalità e allo scopo di assicurare una miglior integrazione tra la vita lavorativa e familiare "promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la realizzazione di un sistema di servizi per la prima infanzia che garantiscano una pluralità di opportunità socio – educative". La medesima legge provinciale, all'art. 10, attribuisce ai Comuni, tra l'altro, la funzione di programmazione in sede locale del sistema dei servizi e la predisposizione di progetti per la sua realizzazione individuando la modalità di erogazione dei servizi;

- il "Regolamento per la gestione dei servizi all'infanzia" del Comune di Lavis, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 48 del 7 luglio 2011, che stabilisce all'art. 2, comma 2, che "il sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune concorre alla conciliazione dei tempi di vita dei genitori nonché alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia";

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

1. Le premesse e le considerazioni del presente Protocollo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. Il Comune di Lavis ed il Comune di Giovo concordano sull'opportunità di inserire presso il nido d'infanzia di Lavis 2 bambini residenti nel Comune di Giovo.
3. Le parti si impegnano ad attuare tutto ciò che è di rispettiva competenza secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

Articolo 2

Durata

1. Il presente Protocollo ha durata fino alla conclusione dell'anno educativo 2023/2024, con decorrenza dal 01 settembre 2023, e fino alla data del 31/07/2024 o fino alla data di conclusione della frequenza dei bambini, se anteriore a tale data.

Articolo 3

Revoca

1. Le parti concordano che il presente Protocollo può essere revocato, con un preavviso di mesi 2 (due), qualora il servizio di nido d'infanzia non fosse più necessario alla Comunità della Valle di Cembra e/o al Comune di Giovo o non fosse più possibile garantirlo da parte del Comune di Lavis, per motivi organizzativi dei vari Enti.

Articolo 4

Obblighi delle parti

	1. Il Comune di Lavis si impegna a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • garantire la frequenza di due bambini residenti nel Comune di Giovo presso il nido del Comune di Lavis per il periodo sopra indicato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • comunicare mensilmente alla Comunità della Valle di Cembra i dati relativi alla presenza e assenza dei bambini assegnati, ai fini del calcolo della retta di frequenza; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • definire e comunicare annualmente alla Comunità della Valle di Cembra il costo mensile dei posti messi a disposizione sulla base: <ul style="list-style-type: none"> - del costo mensile del servizio di nido comprensivo delle spese ordinarie di gestione; - della quota di trasferimento provinciale annuale per i due singoli posti di nido. 	
	2. Il Comune di Giovo si impegna a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • corrispondere al Comune di Lavis il rimborso della spesa definita a consuntivo per i posti occupati per il tramite della Comunità della Valle di Cembra, che esercita per il Comune di Giovo le funzioni inerenti i servizi educativi della prima infanzia. 	
	4. La Comunità della Valle di Cembra si impegna a:	
	<ul style="list-style-type: none"> • gestire il rapporto economico/amministrativo con gli utenti durante tutto il periodo di frequenza del servizio di nido compreso il calcolo, la riscossione e l'accertamento della retta dovuta dagli utenti secondo quanto definito dalla relativa deliberazione di Giunta comunale del Comune di Giovo; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • occuparsi della rendicontazione della spesa sostenuta e del versamento della quota a carico del Comune di Giovo, corrispondendo al Comune di 	
	4	

Lavis il rimborso della spesa definita a consuntivo per i due posti occupati.

Articolo 5

Aspetti economici

1. Ciascuna delle parti, in attuazione del presente protocollo, provvederà autonomamente con specifici propri atti a definire impegni ed accertamenti di risorse economiche da esso derivanti ed imputabili ai rispettivi bilanci.

Articolo 6

Trattamento dati

Le parti sono tenute al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679; Decreto Legislativo n. 196/2003).

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Lavis è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Giovo).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per il Comune di Lavis

Il Sindaco Andrea Brugnara

Per il Comune di Giovo

Il Sindaco Stonfer Vittorio

Per la Comunità della Valle di Cembra

Il Presidente Santuari Simone